



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 949 DEL 11/12/2018

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI INTERNI

ATTO N. 7/A DEL 11/12/2018

OGGETTO: Servizio affrancatura e spedizione corrispondenza in partenza - Servizio notifiche giudiziarie e violazione Codice della Strada - Affidamento a Poste Italiane SpA - Servizio Posta Easy Basic - Anno 2019 - CIG Z902639E92

IL FUNZIONARIO INCARICATO (Provvedimento L2/4 del 30/06/2014)

Atteso che

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni*” ha operato un profondo riordino del ruolo delle Province, che vengono confermate nella natura di enti titolari di alcune specifiche funzioni fondamentali di programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta;

- la legislazione statale ha individuato le funzioni fondamentali che, in quanto tali, rappresentano il nucleo essenziale di competenze assegnate a ciascun ente provinciale, che sono imprescindibili per il suo funzionamento mentre alla legislazione regionale è assegnato il compito di disciplinare le singole materie secondo il riparto di competenze fissato dalla Costituzione;

Vista

- la L. R. n. 15 /2015 rubricata “*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*”;

Richiamata

- la propria determinazione dirigenziale n. 696 del 11/12/2017, esecutiva, che qui si intende integralmente ricordata, con la quale è stato affidato, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 e smi, per la spesa di € 1.200,00 alla Società Poste Italiane SpA, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza dell’Ente, alle condizioni tutte contenute nello schema di contratto denominato “*Posta Easy*” facente parte integrante e sostanziale dell’atto dirigenziale citato;

Atteso che, sulla base della spesa effettivamente sostenuta nello scorso anno, si ritiene di affidare il servizio di francatura e spedizione per il 2019 per la somma di € 950,00;

Visto quanto stabilito dal **comma 3 dell’articolo 52 del Codice dei Contratti** che testualmente recita: “*Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo*”;

Dato atto che

- la Direttiva Comunitaria 2014/24/UE, rubricata «*Regole applicabili alle comunicazioni*» ha introdotto l'obbligo di comunicazione elettronica tra le Stazioni Appaltanti e le imprese per tutte le fasi di gara degli appalti;
- gli art. 40 e 52 del D. Lgs 50/2016 recependo le nuove regole dell'Unione, prevedono sia il documento di gara unico europeo («DGUE») nel frattempo introdotto a livello Comunitario in forza di apposito Regolamento, sia l'obbligo di comunicazione elettronica, in conformità con quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., in materia di appalti sia nei settori ordinari che in quelli speciali;
- l'articolo 40, in particolare al comma 2, nell'ambito delle procedure individuate dal "Codice dei Contratti", dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti **obbligatoriamente dal 18 ottobre 2018** attraverso mezzi di comunicazione elettronici. Tale obbligo è altresì normato dal successivo articolo 52 rubricato "**Regole applicabili alle comunicazioni**";
- in virtù delle norme sopra richiamate, le stazioni appaltanti **non** dotate di un proprio sistema di e-procurement, saranno **obbligate** a effettuare una scelta tra due soluzioni:
 - **dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement**
 - **delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata** o altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il terzo periodo dell'articolo 52 succitato garantisce (dalla lett. a) alla lett. e) alcune possibilità di deroga all'obbligo delle comunicazioni elettroniche. Questa scelta comporta la redazione di una **Relazione Unica** che indichi le motivazioni per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario;
- **occorre, altresì, ricordare** che in materia di acquisizione di beni e servizi l'articolo 2 comma 573 della legge 244/2007 e il comma 225 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, modificati entrambi dalla Legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e - procurement), **prevedono**:
 - ◆ **l'obbligo per gli enti locali** di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - ◆ **l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni** di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra - rete (art. 1, commi 7 - 9, D.L. n. 95/2012, conv in Legge n. 135/2012);
 - ◆ **l'obbligo per gli enti locali** di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi **di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015)**. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.

Ricordato che

- **dal 18 aprile 2018**, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il **DGUE** deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018;
- in caso di **affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro**, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, **le**

stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria,
nelle forme del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

Atteso che

- in seguito alla emanazione alle Direttive comunitarie n. 97/67/CE – n. 2009/39/CE e n. 2008/6/CE **a decorrere dal gennaio 2011** è stata decretata la completa liberalizzazione del mercato del recapito postale;
- in Italia si è progressivamente arrivati alla liberalizzazione dei servizi postali in ultimo con il D. **Lgs. n. 58/2011 che ha abolito l'ultima quota residua del monopolio di Poste Italiane;**
- lo stesso Decreto n. 58/2011 **ha affidato a Poste Italiane il servizio postale universale fino al 30 aprile 2026** inerente i servizi di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada. (ancora situazione di monopolio);
- il D. Lgs. n. 58/2011 ha altresì modificato il D. Lgs. 22-7-1999 n. 261 rubricato “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” il cui articolo 4 prevede **l'affidamento diretto a Poste Italiane esclusivamente dei servizi di notificazioni sopra indicate;**
- l'ANAC, con Determina n. 3 del 9/12/2014, aveva dettato le “Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici dei servizi postali” secondo il Decreto Lgs. n. 163/2006, ora abrogato dal vigente Codice dei Contratti, con il quale ha precisato che:
 - le stazioni appaltanti debbano affidare gli appalti aventi ad oggetto i servizi postali tramite procedure di selezione del contraente basate su principi di evidenza pubblica;
 - il servizio di recapito andrebbe affidato separatamente dai servizi a monte ed eventualmente a valle dello stesso;
 - gli appalti dei servizi postali dovrebbero essere suddivisi in lotti funzionali attraverso i quali affidare separatamente i servizi di gestione della corrispondenza a monte e a valle del recapito e in un diverso lotto i servizi di recapito della corrispondenza;
 - la stazione appaltate può derogare alla suddivisione in lotti se dimostra, con adeguata motivazione nella determina a contrarre, che tale frazionamento non produce un risparmio o un'efficienza economica;
 - il 26 febbraio 2014 il Parlamento Europeo ha approvato la **Direttiva 2014/25/UE**, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti **e dei servizi postali** e che ha abroga la precedente direttiva 2004/17/CE;
 - il 19 aprile 2016 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei Contratti – D- Lgs. n. 50/2016 rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che disciplina **all'articolo 120 i servizi postali e gli altri servizi diversi da quelli postali**. L'articolo intende “**invio postale**” un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna indipendentemente dal suo peso (oltre agli invii di corrispondenza anche libri, cataloghi, giornali e pacchi postali contenente merci con o senza valore commerciale indipendentemente dal loro peso) e “**servizi postali**” quelli consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali includendo anche i servizi universali. Definisce, inoltre, **gli altri servizi diversi dai servizi postali** quelli precedenti l'invio e successivi all'invio compresi i **servizi di smistamento della posta e i servizi di spedizione diversi dagli “invii postali” quali ad esempio la spedizione di invii pubblicitari privi di indirizzo;**

Ricordato che

- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni determina le **tariffe dei servizi postali**, predispone i provvedimenti regolamentari in materia di **accesso alla rete postale e ai relativi servizi; verifica il costo netto del servizio universale** sostenuto da Poste Italiane;

Dato atto che

- Questo Ente è titolare da anni del conto corrente postale n. 73032336 presso Poste Italiane SpA attraverso il quale sono corrisposte le spese dei francobolli e dei bolli;
- **dal 2011**, alla luce della normativa succitata, ha suddiviso il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza secondo il seguente sistema:
 1. Appalto del **servizio di lavorazione:**
affrancatura dei seguenti prodotti Posta 1 – Posta 4 – Raccomandata – Assicurata – Atti giudiziari – CAN – CAD – Pacco ordinario – apposizione etichette, abbinamento cartolina busta, codice fornitura stampati) e **spedizione della corrispondenza** affidato direttamente secondo quanto stabilito dall'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto l'importo annuale, sulla base dei costi medi degli ultimi anni, **è inferiore a € 1.000** Tale costo viene prelevato mensilmente e in modo automatico dal c.c.p. **n. 73032336** da Poste Italiane;
 2. **Costo dei francobolli e/o bolli:** La spesa annua di circa € 19.000 viene prelevata mensilmente e in modo automatico dal c.c.p. **n. 73032336** da Poste Italiane così come stabilito dal Ministero delle Comunicazioni con Decreto 9 aprile 2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale” (all. 1 – art. 1);
 3. Il c.c.p. n. **n. 73032336** viene periodicamente integrato.

Tale procedura

- è supportata anche dal comma 1 dell'articolo 37 del Codice Contratti ai sensi del quale “ ***Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*** ”;
- rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento);

Dato atto che

- Poste Italiane SpA ha effettuato per l'anno 2018 il servizio in modo rispondente alle esigenze organizzative di questo Ente;
- occorre definire il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente in partenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019 in quanto non può ritenersi ipotizzabile un'interruzione delle operazioni inerente il servizio postale con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Ente anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali;

Per le motivazioni sopra indicate si dà atto che

- questa Amministrazione intende conferire l'affidamento diretto del servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza come sopra esplicitato secondo quanto disciplinato dall'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate di cui questo Ente è sprovvisto;(art. 52 comma 1 terzo periodo lett.c);

- la Provincia, ad oggi, non è dotata di una propria piattaforma di e-procurement né ha delegato detto servizio ad una centrale di committenza;
- non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi in quanto l'importo del servizio in affidamento è stato quantificato inferiore a 1.000 euro (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);
- secondo quanto indicato dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, la presentazione del DGUE da parte di Poste Italiane S.p.A. verrà sostituita da un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

Ricordato che

- con Decreto del Presidente n. 46 del 02/05/2018, avente ad oggetto: "*Linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 - "Indirizzi"*" sono state deliberate alcune linee di indirizzo gestionali ai Dirigenti in ordine al contingentamento delle spese impegnabili sull'esercizio 2018 al fine di incidere quanto meno possibile sulla situazione di equilibrio finanziario dell'Ente e sul rispetto del Patto di Stabilità 2018 e seguenti, in attesa che si definiscano tutti gli elementi utili per valutare la possibilità di riassorbimento sul bilancio dell'Ente dei risparmi imposti dal D.L. 66/2014, ed in particolare: *a) limitare gli impegni pluriennali sull'esercizio 2018 alle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, alla spesa strettamente necessaria per il funzionamento dell'Ente quale combustibile, utenze, spese legali indispensabili per la difesa in giudizio e quant'altro necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente, in ogni caso accompagnati da motivata nota del Dirigente competente;*

Considerato che:

- Poste Italiane S.p.A. è titolare della concessione per la fornitura del servizio universale (sino al 30/04/2026) e tutt'ora assegnataria di alcuni diritti esclusivi postali (servizi riservati per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 261/99, così come modificato dal D. Lgs. n.58/2011;
- ad oggi nessun altro fornitore di servizi postali può disporre di una rete alternativa effettivamente in grado di garantire la copertura dei servizi in modo capillare sul territorio nazionale ed estero;

Atteso che

- la spesa occorrente per la lavorazione della corrispondenza (servizio) per il periodo indicato risulta di complessive € 950,00 sulla base della spesa sostenuta nel corso del 2018 (sino alla data odierna);
- per tale servizio viene utilizzato il conto corrente postale n.73032336 di Poste Italiane SpA che è conto dedicato – ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e smi;
- che lo stesso viene integrato periodicamente delle somme necessarie per far fronte alle spese di affrancatura (francobolli e spese inerenti);
- per il suddetto servizio il codice **CIG Z 902639E92** mentre non occorre indicare il codice CUP;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL sopra citato;
- che verrà ottemperato a quanto indicato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- non sono rilevabili rischi interferenziali, per cui non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né costi per la sicurezza ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il ricorso all'acquisizione in economia del servizio in parola è conforme a quanto disposto dall'art 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- con nota prot. n.0031530 del 03/12/2018 è stata inoltrata richiesta di preventivo di spesa a Poste Italiane S.p.A. e che la predetta Società ha confermato con nota n. 0031863 del 05/12/2018 la disponibilità ad effettuare il servizio postale per il periodo indicato applicando i prezzi indicati e allegati alla predetta nota;
- che la spesa di che trattasi, conseguentemente, essendo riferita ad un servizio essenziale per garantire l'ordinaria funzionalità dell'Ente, è da ritenersi obbligatoria, indispensabile, urgente e improcrastinabile;
- in data odierna è stato rilasciato per Poste Italiane SpA regolare documento unico di regolarità contributiva depositato agli atti dell'ufficio (prot. n. 0032337 con scadenza 27/02/2019);
- Poste Italiane SpA ha altresì trasmesso la documentazione inerenti gli obblighi dettati dalla L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con nota n. 000032116 del 07/12/2018 Poste Italiane SpA ha trasmesso:
 - regolare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione (articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016),
 - il Patto di Integrità, come previsto dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione, regolarmente vistato;
 - regolare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi della legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 39/2013 e l'avvenuta presa visione del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti provinciali;

Visto e qui richiamato:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 36 comma 2 lett. a) che disciplina da parte del responsabile del procedimento l'affidamento diretto di servizi e forniture in economia inferiori alla soglia dei quarantamila euro;

Evidenziato che

- la logica degli affidamenti in economia va ricercata *“nell'assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse”* (cfr. AVCP FAQ. N. D6 *“Acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi”*);

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018, punto 4), lett. **A**);

Verificata, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30.6.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 2.5.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il **Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020**;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. **Di considerare** la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Di affidare** per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - ai sensi di quanto disposto dall'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. a Poste Italiane SpA con sede legale in Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585, il servizio di lavorazione della corrispondenza **in partenza dell'Ente per € 950,00** secondo le condizioni tutte contenute nello schema di contratti denominato "Posta Easy" trasmesso con nota protocollata n. 0031863 del 05/12/2018.
3. **Di impegnare** la spesa di € 950,00 succitata alla missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 2504 del **PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio 2019**, per lo svolgimento del servizio di affrancatura e lavorazione della corrispondenza in partenza di questo Ente, per l'anno 2019.

4. **Di dare atto che:**

- si provvederà con successiva determinazione ad impegnare le somme necessarie per i francobolli oggetto di integrazione del c.c.p. n.73032336 (conto corrente dedicato);
- verrà ottemperato a quanto indicato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- per il suddetto servizio il codice **CIG Z 902639E92** mentre non occorre indicare il codice CUP;
- di attestare che la spesa di che trattasi essendo riferita ad un servizio essenziale per garantire l'ordinaria funzionalità dell'Ente, è da ritenersi obbligatoria, indispensabile, urgente e improcrastinabile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Provvedimento L2/4 del 30/06/2014)
Mirella Ferrari